

BStGer SN.2015.13 vom 19. August 2015

Bundesstrafgericht, 2015-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SN.2015.13

FR: TPF SN.2015.13 du 19 août 2015

IT: TPF SN.2015.13 del 19 agosto 2015

Regeste

Accusatore privato (art. 118 CPP).

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 328 CPP, la causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa (cpv. 1); con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (cpv. 2). Questa Corte è pertanto competente a determinarsi sulla dichiarazione di costituzione di accusatore privato formulata da A..

E. 2

Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Secondo l'art. 118 cpv. 1 CPP, il danneggiato può costituirsi accusatore privato dichiarando espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP; NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 16 e 17 ad art. 118). Nella nozione di danneggiato generalmente riconosciuta dal diritto processuale penale e dalla dottrina rientra la persona fisica o giuridica direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico. Sempre in punto alla nozione di danneggiato, è d'uopo rilevare che è tale solo chi è direttamente leso nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP in qualità di titolare del bene giuridico tutelato o almeno tutelato dalla norma penale violata (DTF 140 IV 155 consid. 3.2 e 3.4). La veste di danneggiato è invece da negare a chi risulta solo indirettamente danneggiato, quali, a mo' di esempio, gli azionisti o i creditori societari che sono lesi solo indirettamente dai reati patrimoniali perpetrati a danno di una società anonima (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Tale veste è difatti preclusa a chi risulta solo indirettamente leso dal reato perseguito (cfr. Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1076 seg.; sentenze del Tribunale federale 1B_29/2015 del 16 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_531/2011 consid. 3.2 con rinvii).

. 5 .

E. 3.1

Nel caso di specie, la dichiarazione di costituzione di accusatore privato di A. – parte al procedimento principale – è stata presentata a questa Corte il 10/11 agosto 2015, ossia ben otto mesi dopo l'inoltro dell'atto d'accusa nei confronti di E. (SK.2014.42, Quatur 7, n. 100.001) e addirittura oltre un anno dalla disgiunzione del procedimento condotto nei confronti di quest'ultimo dal procedimento principale (SK.2014.42, cl. 1 pag. 03-02-0001

e segg.).

Ora, ritenuto che ad A. è stata notificata tale decisione di disgiunzione nel maggio 2014 (come pure gli sono state trasmesse, nel settembre 2014, le decisioni di disgiunzione relative ai procedimenti a carico di C. e di D.: v. SK.2014.47, cl. 1 pag. 03-02-0001 e segg.; SK.2014.49, cl. 1 pag. 03-02-0001 e segg.), e che egli era conseguentemente a conoscenza, da tale data, del capo di accusa imputato a E. (così come, dal settembre 2014, dei capi di accusa a carico di C. e di D.), la postulata costituzione di accusatore privato nell'agosto 2015 risulta palesemente tardiva ai sensi dell'art. 118 cpv. 3 CPP.

E. 3.2

Ad ogni modo, la richiesta di costituzione di accusatore privato va respinta anche nel merito, non essendo A. leso dai reati di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti oggetto dell'atto d'accusa. Né, del resto, egli sostiene il contrario. L'istante si limita a far valere "la riparazione del torto morale, (CHF 10'000.00) e delle spese cagionate dal reato contestato a E. e dalla procedura penale che ne è conseguita per un totale di CHF 40'000.00", specificando di essere "leso in modo grave dall'accusa di essere un correo del reato di spaccio di stupefacenti formulata all'interno di un procedimento oscuro e buio, dove gli è impedito di parlare. I costi della difesa, di interruzione del lavoro per partecipare al processo, di viaggio etc. ammontano ad almeno CHF 40'000.00 e saranno dettagliati", non vantando né dimostrando di essere titolare dei beni giuridici tutelati o almeno tutelati dai reati menzionati nell'atto d'accusa. Egli invoca invece un eventuale danno derivante dalla procedura penale condotta nei confronti di E., pregiudizio che non è, manifestamente, di alcun rilievo per la qualifica di danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP né, conseguentemente, per la qualifica di accusatore privato giusta l'art. 118 CPP.

E. 3.3

Parimenti da respingere è la richiesta subordinata di partecipazione al processo, riservando il codice di rito il diritto di partecipazione alle parti giusta l'art. 104 CPP e ammettendo una partecipazione limitata in favore degli "altri partecipanti al procedimento" giusta l'art. 105 CPP. Nella presente procedura, A. non risulta rivestire una di queste qualifiche, né egli del resto lo sostiene.

. 6 .

E. 3.4

In concreto, non essendo A. parte o partecipante al procedimento secondo il CPP, la sua richiesta ancor più subordinata di annullamento dell'atto di accusa e di aggiornamento del processo non merita ulteriore disamina, essendo essa irricevibile.

E. 4

Preso atto della palese infondatezza delle conclusioni dell'istante, non pregiudicando il presente decreto i diritti delle parti al procedimento, questa Corte non ha ritenuto necessario procedere ad uno scambio degli scritti. Un esemplare del presente decreto è comunque intimato alle parti alla procedura SK.2014.42.

E. 5

Giusta l'art. 427 cpv. 1 lett. c CPP, all'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se l'azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile. Nella fattispecie, essendo all'istante stata negata la qualità

di accusatore privato, ritenuto anche il carattere ai limiti della temerarietà della richiesta in oggetto, si giustifica, in applicazione analogica dell'art. 427 cpv. 1 lett. c CPP (v. decreto del Tribunale penale federale SN.2013.11 del 16 ottobre 2013, consid. 4 e riferimenti citati; decisione del Tribunale penale federale SK.2011.24 del 19 dicembre 2011, consid. 5; art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]), di ac- collare a quest'ultimo una tassa di giustizia di fr. 500.--.

. 7 . Per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. Nella misura della sua ricevibilità la costituzione di accusatore privato è respinta. 2. La domanda di partecipazione al processo è respinta. 3. La richiesta di annullamento dell'atto di accusa e di aggiornamento del processo è irricevibile. 4. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dell'istante.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione a: - Avv. Tuto Rossi (patrocinatore di A.) - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico - Avv. Marco Morelli, difensore di E. (accusato) - Avv. Isabel Schweri, difensore di C. (accusato) - Avv. Clarissa Indemini, difensore di D. (accusato)

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'ina- deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 19 agosto 2015

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.